

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(testo coordinato con le succ. modifiche ed integrazioni)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 72 del 30/11/1998 (approvaz. Regolamento)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 01/04/2006 (modifiche ed integrazioni)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 16/04/2007 (modifiche ed integrazioni)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 – Definizione delle entrate

Art. 3 - Aliquote e tariffe

Art. 4 – Agevolazioni

TITOLO II - GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5 – Forme di gestione

Art. 6 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Art. 8 – Attività di controllo delle entrate

Art. 9 – Rapporti con i cittadini

Art. 10 – Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

Art. 11- Accertamento delle entrate non tributarie

Art. 12- Contenzioso tributario

Art.13-Sanzioni tributarie

Art.14- Autotutela

TITOLO III- Riscossione e rimborsi

Art. 15 – Riscossione

Art. 16 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 17 – transazione di crediti derivante da entrate non tributarie

Art. 18- Rimborsi

TITOLO IV – Norme finali

Art. 19 – Norme finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.

Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 4

Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4/12/1997, n. 460 e successive modifiche ed integrazioni, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 5

Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:

- a) Gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 – 28 della L. 8-6-1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni,;
- b) Affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22, comma 3, lettera c) della L. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni,;
- c) Affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/90, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni,;
- d) Affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n.43 e successive modifiche ed integrazioni,;
- e) Affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni,. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi.
- f) L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art. 6

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con atto del Sindaco è designato per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; nello stesso atto sono inoltre stabilite le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) In caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) Esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 8

Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti.

Art. 9

Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.

Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 10

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati al contribuente anche a mezzo posta per raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrate, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 11

ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni vigenti o degli accordi accettati e conclusi di cui si è dato atto in specifici provvedimenti dell'Amministrazione Comunale o del Responsabile del servizio.

L'invito a pagare emesso nei confronti del debitore e a lui inviato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, costituisce valido documento per la riscossione della somma dovuta nei modi e nei termini di cui al 2 c. dell'art. 15.

Sulle somme non riscosse nel termine indicato nell'invito di cui al precedente comma, si applica l'interesse legale nella misura vigente al momento aumentato di TRE punti percentuale per ogni giorno di effettivo ritardo.

Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 12

Contenzioso tributario

Il Sindaco delega al titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'Ufficio Tributi, la facoltà di costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre ed aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello.

L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 13

Sanzioni tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.

L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative deve essere notificato al contribuente anche a mezzo posta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine di cui al 3° comma dell'art. 10.

Art. 14

Autotutela

Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrate, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto.

Il provvedimenti di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Nella valutazione del procedimento il responsabile del servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

TITOLO III

RISCOSSIONE, PAGAMENTO E COMPENSAZIONE

Art. 15

Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario o del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.

La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602 e successive modifiche ed integrazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14-4-1910., n.639 e successive modifiche ed integrazioni, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

La riscossione dei diritti sulle certificazioni anagrafiche e di stato civile è curata direttamente dal responsabile del servizio ed avviene con il sistema di registrazione meccanografico che preveda la contabilizzazione giornaliera delle certificazioni rilasciate.

Il responsabile del servizio finanziario può autorizzare la riscossione diretta di particolari entrate (rimborsi) da parte dei responsabili dei servizi fissando nel provvedimento autorizzativo le modalità operative e di rendicontazione.

Il versamento in Tesoreria delle somme riscosse direttamente dai responsabili dei servizi, deve avvenire settimanalmente.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 del D. Lgs. 25-02-1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione.

I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 15 Bis

Pagamento

Il pagamento dei tributi deve avvenire con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo e con le modalità stabilite per ogni tributo dall'apposito regolamento. Per ogni tributo di competenza l'importo, fino a concorrenza del

quale i versamenti sono dovuti e non sono effettuati i rimborsi, viene stabilito in Euro 12 (dodici) Sono esclusi i corrispettivi per i servizi a pagamento.

Art. 15 Ter

Compensazione

I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

La compensazione può avvenire previa istanza da parte del contribuente da inoltre all'ufficio tributario comunale su apposito modello reperibile presso l'ufficio stesso, il quale, eseguiti gli opportuni riscontri, emette il provvedimento autorizzativo della compensazione richiesta e ne indica, nello stesso provvedimento, le modalità ed il termine di esecuzione.

Il provvedimento di cui sopra è notificato al contribuente il quale deve eseguire la compensazione nel termine indicato, pena la decadenza. La decadenza del provvedimento autorizzativo della compensazione è accertata dal funzionario e notificata nei modi ordinari al contribuente stesso.

Art. 16

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di precisione:

Art. 17

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche ed integrazioni, circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 18

Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Nessun pagamento può essere disposto a favore di chiunque se non previa verifica dei carichi pendenti per ruoli e atti esecutivi e solo dopo l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito da parte del destinatario del rimborso o del pagamento. La verifica è estesa anche alle persone conviventi dello stesso destinatario.

Sulle somme oggetto di rimborso, salvo che il Funzionario Comunale non rilevi l'intento speculativo, sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura prevista al 4° comma dell'art. 11 del presente regolamento.

E' stabilito un termine di cinque anni dal versamento o dall'insorgenza dell'obbligo di restituzione per la presentazione dell'istanza di rimborso da parte del contribuente, con l'obbligo di questo Ente di provvedere entro 180 giorni.

In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

TITOLO IV

NORME FINALI

Art. 19 Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.